



**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 158/L  
DEL 4 DICEMBRE 2015**

158/323

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 212/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Novembre 2015:

Comunicato Ufficiale n. 212/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 211/A del 30 novembre 2015;
- ritenuta la necessità di emanare il nuovo Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare il nuovo Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

**Publicato in Firenze il 4 Dicembre 2015**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Tommaso Miele

## REGOLAMENTO DELL' ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<p>1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco sono comprese apposite Sezioni dedicate ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaboratori della Gestione Sportiva;</li> <li>- Osservatori calcistici per società professionistiche.</li> </ul> <p>2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..</p> <p>3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.</p> <p>4. L'Osservatore calcistico svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento a meno che non sia abilitata anche come Direttore Sportivo.</p>	<p>1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco sono comprese apposite Sezioni dedicate ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaboratori della Gestione Sportiva;</li> <li>- Osservatori calcistici per società professionistiche.</li> </ul> <p>2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale <b>delle Licenze</b> Uefa e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..</p> <p>3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.</p> <p>4. L'Osservatore calcistico svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento a meno che non sia abilitata anche come Direttore Sportivo.</p>

## Modalità e titoli per l'iscrizione

### Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

### Art. 3

1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico.

3. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi.

4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.

6. L'iscrizione degli Osservatori calcistici per

## Modalità e titoli per l'iscrizione

### Art. 2

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

### Art. 3

1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico.

**3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi.**

4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.

6. L'iscrizione degli Osservatori calcistici per

società professionistiche nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche italiane.

### **Incompatibilità**

#### **Art. 4**

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alle sezioni dei collaboratori della gestione sportiva e degli osservatori calcistici per società professionistiche, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

### **Commissione dell'Elenco Speciale**

#### **Art. 5**

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l'adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all'Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.

2. La Commissione è composta da:  
- un componente designato dal Presidente

società professionistiche nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche italiane.

### **Incompatibilità**

#### **Art. 4**

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alle sezioni dei collaboratori della gestione sportiva e degli osservatori calcistici per società professionistiche, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

### **Commissione dell'Elenco Speciale**

#### **Art. 5**

**1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 *quinquies* delle N.O.I.F., adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.**

<p>federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie A;</li> <li>- un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie B;</li> <li>- un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;</li> <li>- un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;</li> <li>- due componenti designati dall'A.DI.SE., di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.</li> </ul> <p>I componenti sono nominati dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il mandato dei componenti della Commissione Direttori Sportivi ha la durata di due stagioni sportive, non rinnovabile per più di due volte. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C..</p> <p>4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente.</p> <p>5. La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;</li> <li>b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;</li> <li>c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;</li> <li>d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.</li> </ul> <p>6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Doveri del Direttore Sportivo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p>1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore</p>	<p>2. La Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;</li> <li>b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;</li> <li>c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;</li> <li>d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.</li> </ul> <p>3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Doveri del Direttore Sportivo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p>1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore</p>
---	---

sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.–Commissione Direttori Sportivi. Lo svolgimento dell'attività di Osservatore calcistico per società professionistiche deve risultare dall'atto di tesseramento per la società, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.–Commissione Direttori Sportivi.

2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva nonché il rapporto fra Osservatore calcistico e Società sportiva, ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

#### **Art. 7**

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi.

2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.

sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.–**Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi**. Lo svolgimento dell'attività di Osservatore calcistico per società professionistiche deve risultare dall'atto di tesseramento per la società, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.–**Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi**.

2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva nonché il rapporto fra Osservatore calcistico e Società sportiva, ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.

3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

#### **Art. 7**

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi.

2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.

<p>3. L'Osservatore calcistico per società professionistiche che sia stato tesserato con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, svolgere le medesime attività per altra Società.</p> <p>4. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.</p>	<p>3. L'Osservatore calcistico per società professionistiche che sia stato tesserato con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, svolgere le medesime attività per altra Società.</p> <p>4. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Divieti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Divieti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p>
<p>1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.</p> <p>2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.</p>	<p>1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.</p> <p>2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.</p>
<p><b>Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b></p>	<p><b>Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b></p>
<p>1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.</p>	<p>1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.</p>

### **Art. 10**

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

### **Art. 11**

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, degli Osservatori calcistici per società professionistiche e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
- e) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- f) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.

Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alle apposite Sezioni dedicate ai Collaboratori della Gestione Sportiva e agli Osservatori calcistici per società professionistiche.

### **NORMA TRANSITORIA PER OSSERVATORI CALCISTICI SOCIETA' PROFESSIONISTICHE**

Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione nella Sezione degli Osservatori Calcistici per società professionistiche sarà obbligatoria a decorrere dal 1 luglio 2016 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.

### **Art. 10**

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

### **Art. 11**

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, degli Osservatori calcistici per società professionistiche e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro **tre** anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
- d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- e) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.

2. Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alle apposite Sezioni dedicate ai Collaboratori della Gestione Sportiva e agli Osservatori calcistici per società professionistiche.

### **NORMA TRANSITORIA PER OSSERVATORI CALCISTICI SOCIETA' PROFESSIONISTICHE**

Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione nella Sezione degli Osservatori Calcistici per società professionistiche sarà obbligatoria a decorrere dal 1 luglio 2016 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.



